

**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA'
DELLA PIATTAFORMA SUER**

Tra

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale _____, (di seguito “**GSE**”);

e

il **Comune** di _____, con sede in _____, C.F. _____ in persona del Sig. _____ legale rappresentante *pro tempore* (di seguito il “**Comune**” o “**Comune procedente**”).

Il GSE e il Comune di _____ congiuntamente anche le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”.

PREMESSE

I. Con il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 è stata prevista l’istituzione di una piattaforma unica digitale realizzata e gestita da GSE (di seguito la “Piattaforma” o “SUER”) per la presentazione delle istanze relative ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 4, comma 2, del D. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

II. Con il citato D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta apposita disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contenente *inter alia* disposizioni relative alla digitalizzazione delle procedure amministrative e dei modelli unici per la realizzazione degli interventi in regime di attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.

III. Con D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 (di seguito, il “**Decreto**”) è stata introdotta una specifica disciplina di dettaglio della Piattaforma, contenente indicazioni relativamente alle finalità, alle funzionalità e all’operatività della stessa, che il GSE è tenuto a osservare in qualità di gestore della Piattaforma.

IV. Nel quadro del suddetto Decreto, sono espressamente richiamati:

- i) il Regolamento (UE) 2016/679 (anche “**GDPR**”) e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“**Codice in materia di dati personali**”) e s.m.i., i quali definiscono il quadro regolamentare di riferimento in materia di protezione dei dati personali;
- ii) le Linee Guida AgID sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida AgID Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e s.m.i.;
- iii) le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate con Determinazione n. 371 del 2021 e s.m.i.

V. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma, di cui sono competenti esclusivamente le Amministrazioni di riferimento.

VI. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, la Piattaforma SUER consente l'acquisizione e lo scambio di dati con altre Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi.

VII. Le Procedure Abilitative Semplificate (PAS) sono disciplinate all'art. 8 del predetto D.lgs. 190/2024. In particolare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per le opere individuate nell'allegato B del Decreto, la competenza alla Procedura Abilitativa Semplificata è attribuita in via esclusiva ai Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi da realizzare.

VIII. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti prendono atto che i Comuni privi di una piattaforma propria per la gestione dei procedimenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 si impegnano a utilizzare la Piattaforma SUER per l'espletamento delle attività ricadenti nell'ambito delle suddette PAS.

IX. A tal fine, il Comune e il GSE sottoscrivono la presente convenzione volta a disciplinare le modalità di uso della Piattaforma da parte dei Comuni territorialmente competenti per la gestione delle istanze relative alle Procedure Abilitative Semplificate (PAS).

X. La presente Convenzione deve leggersi congiuntamente ai Termini e alle Condizioni d'Uso della Piattaforma ("**Termini e Condizioni Generali**" o "**T&C SUER**") e relativi allegati, disponibili al seguente link [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SUER/Altri%20contenuti/SUER-CondizioniUtilizzoPiattaforma.pdf], che regolano l'accesso e l'utilizzo di SUER da parte degli utenti e che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

XI. Le Pubbliche Amministrazioni competenti in relazione ai procedimenti di cui al citato D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 operano quali Enti Procedenti ai sensi della normativa applicabile, trattando i procedimenti afferenti al proprio ambito di competenza.

XII. Ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "**CAD**"), i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con strumenti ICT nel rispetto dei limiti legali, restando fruibili da altre amministrazioni quando necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

XIII. Le Parti assumono quale quadro tecnico-organizzativo di supporto le Linee Guida AgID sull'interoperabilità e sulla sicurezza delle API, nonché le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

XIV. Le Premesse, gli atti, i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,

1. DEFINIZIONI

1.1 Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nella presente Convenzione al singolare include il plurale e viceversa.

1.2 Ai fini della presente Convenzione, oltre ai termini definiti nella *Legal Policy* e negli Allegati, entrambi inerenti alla Piattaforma SUER, valgono le seguenti definizioni:

- a) **“Piattaforma”** o **“SUER”**: l’infrastruttura informatica istituita ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e gestita dal GSE nelle modalità indicate dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368.
- b) **“Termini e Condizioni Generali”** o **“T&C SUER”**: i termini generali di servizio applicabili all’uso della Piattaforma, pubblicati dal GSE su una specifica area della Piattaforma e aggiornati periodicamente dallo stesso ove necessario.
- c) **“Ente procedente”**: l’amministrazione procedente come definita all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190. Ai sensi della presente Convenzione è il Comune, sul cui territorio insiste l’intervento da realizzare, quale Ente competente per la Procedura Abilitativa Semplificata;
- d) **“Procedure Abilitative Semplificate”** o **“PAS”**: i procedimenti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 190/2024 assoggettati a un regime amministrativo semplificato per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; tali interventi sono individuati nell’allegato B del medesimo decreto.
- e) **“Dipendenti delegati”**: i dipendenti dell’Ente procedente o i soggetti incaricati, formalmente autorizzati da quest’ultimo ad accedere e operare su SUER per suo conto.
- f) **“Proponente”**: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi, abilitato sulla Piattaforma all’apertura di un’istanza per l’avvio della Procedura Abilitativa Semplificata cui al D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190
- g) **“Erogatore”**: è il GSE, gestore della Piattaforma e delle relative interfacce applicative, che rende disponibili all’Ente Procedente i servizi digitali di interoperabilità, garantendone funzionamento, sicurezza, aggiornamenti, conformità normativa e governance, senza assumere alcun ruolo procedimentale o decisorio sulle istanze trattate dall’Ente procedente. È altresì il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato.
- h) **“PEC di Riferimento”**: l’indirizzo PEC indicato al momento della stipula della presente Convenzione e che sarà utilizzata quale canale ufficiale per ricevere le comunicazioni da SUER.
- i) **“Scheda di Abilitazione”**: il modulo predisposto dal Comune conformemente al modello cui all’Allegato 1 della presente Convenzione (**All. 1 – Scheda di Abilitazione e contatti ufficiali**).
- j) **“API”**: le interfacce e i servizi di interoperabilità tecnica che consentono l’integrazione fra SUER e gli eventuali sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Procedenti, nel rispetto delle Linee Guida AgID indicate nelle premesse.
- k) **“Scheda Tecnica per l’Interoperabilità”**: il modulo predisposto dal Comune conformemente al modello cui all’Allegato 2 della presente Convenzione (cfr. **All. 2 – Scheda Tecnica**).
- l) **“Deprecazione”**: la messa fuori corso programmata di una versione di interfaccia/servizio.
- m) **“Scrivania Profilata – Ente Procedente”**: l’area riservata della Piattaforma accessibile ai Dipendenti delegati per l’acquisizione delle istanze presentate dal Proponente o per la visualizzazione dei connessi dati.

- n) “**Contatti Ufficiali**”: i riferimenti comunicati al GSE per le comunicazioni di servizio relative a SUER e visibili sulla Piattaforma (inclusa la PEC di riferimento e i contatti dei Dipendenti delegati) ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione.
- o) “**Interoperabilità**”: la capacità tecnico-organizzativa di scambio di dati, informazioni e documenti tra due o più amministrazioni, sicuro, tracciabile e conforme al Modello di Interoperabilità AgID (ModI).
- p) “**Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)**”: l’elenco pubblico ufficiale, istituito e gestito ai sensi dell’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), che raccoglie e rende disponibili i domicili digitali (indirizzi PEC e altri recapiti certificati) delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. L’IPA costituisce un registro di fiducia vincolante per lo scambio di comunicazioni, dati e documenti con pieno valore legale tra le Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, ed è utilizzato quale canale di riferimento per le comunicazioni ufficiali nell’ambito dei rapporti di interoperabilità disciplinati dalla presente Convenzione.
- q) “**Way-out**”: la transizione da una delle due modalità alternative di utilizzo di SUER all’altra, come disciplinato all’articolo 6 della Convenzione.
- r) “**Modalità d’uso**”: le condizioni e i limiti di utilizzo della Piattaforma come disciplinati dalla presente Convenzione e dai Termini e Condizioni Generali SUER, cui si rinvia integralmente.
- s) “**Piattaforma Alternativa**”: gli strumenti informatici e le applicazioni cui all’art. 2, comma 9, del Decreto.
- t) “**Strumento di Aggregazione e Monitoraggio**”: quella modalità di utilizzo di SUER che prescinde dalla acquisizione di una istanza sulla Piattaforma e assicura esclusivamente il monitoraggio aggregato dei dati relativi alle procedure gestite dal Comune tramite collegamento alle API di SUER.
- u) “**Gateway di comunicazione**”: quella modalità di utilizzo di SUER secondo cui la Piattaforma serve da canale di comunicazione tra il Proponente e il Comune per la presentazione delle istanze e la trasmissione di dati, di documenti richiesti e di integrazioni afferenti i procedimenti abilitativi di competenza del Comune.
- v) “**Linee Guida AgID sull’interoperabilità**”: le Linee Guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale, specificatamente richiamate nelle premesse della presente Convenzione.
- z) “**Parte ricevente**”: il soggetto che riceve dalla Parte Divulgante, direttamente o indirettamente, Informazioni Riservate, come definite al successivo articolo 13.2 della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano comunicate (scritta, orale, elettronica o altra), e che è tenuto a trattarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza, uso limitato e protezione previsti dalla presente Convenzione.
- aa) “**Parte divulgante**”: il soggetto che comunica, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente Informazioni Riservate ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano divulgate (scritta, orale, elettronica o altra).

2. OGGETTO

2.1 La presente Convenzione disciplina gli obblighi e le responsabilità delle Parti comunque connessi alla messa in esercizio e uso della Piattaforma SUER.

2.2 Restano ferme, per quanto non espressamente derogato nella presente scrittura, le previsioni dei T&C SUER, accessibili in un'apposita sezione della Piattaforma. In caso di contrasto, prevale quanto stabilito nella presente Convenzione.

2.3 Le Parti danno atto che, al fine di evitare usi impropri della Piattaforma, debba restare esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione ogni questione concernente i rapporti tra il Comune procedente e gli altri Comuni e/o Amministrazioni coinvolti nella Procedura abilitativa, nei casi in cui si renda necessaria l'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati per come disciplinati dell'art. 8 del D.lgs. 190/2024.

3. EFFICACIA, DURATA E AGGIORNAMENTI

3.1 La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

3.2 La durata è di 12 mesi a decorrere dalla data di efficacia, rinnovabile tacitamente salvo disdetta da comunicarsi via PEC con preavviso di 90 giorni.

3.3 Le Parti prendono atto che il GSE può aggiornare periodicamente i T&C SUER, nonché la documentazione tecnica e operativa, previa comunicazione puntuale di tali aggiornamenti al Comune almeno 30 giorni prima della loro pubblicazione sul sito internet della Piattaforma, ferma la facoltà dello stesso di recedere ai sensi dell'art.20.

4. ABILITAZIONE DEI DIPENDENTI DELEGATI E GESTIONE DEI RELATIVI ACCOUNT

4.1 In virtù della presente Convenzione, il Comune, all'atto della stipula della presente Convenzione, trasmetta a GSE la Scheda di Abilitazione controfirmata secondo le istruzioni operative vigenti.

4.2 Una volta ricevute le suddette Schede, il GSE procede prontamente alla preregistrazione dei Dipendenti delegati sulla Piattaforma. Gli accessi sono personali e non cedibili; eventuali abilitazioni improprie, condivise o fittizie costituiscono violazione grave della presente Convenzione.

4.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, verrà richiesto al GSE di effettuare la pubblicazione, nell'apposita sezione di SUER, dei dati contenuti nella Scheda di Abilitazione e, qualora tali dati includano dati e informazioni personali riferibili a terzi, garantisce che gli stessi siano stati acquisiti in conformità alle norme di riferimento.

4.4 Il Comune sarà tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi dal relativo evento, ogni variazione dei Contatti Ufficiali e/o dell'elenco dei Dipendenti Delegati. Il GSE, ricevuta la suddetta comunicazione, provvede tempestivamente all'aggiornamento dei relativi dati.

4.5 Con cadenza semestrale, il GSE invierà alla PEC di Riferimento del Comune un promemoria *no-reply* per la ricognizione/aggiornamento dei Contatti Ufficiali e dei Dipendenti Delegati. La mancata risposta non sospende l'operatività della Piattaforma e non esonera il Comune dagli obblighi di aggiornamento dei dati di cui al presente articolo.

4.6 Il Comune sarà responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento di tutti i dati cui alla Scheda di Abilitazione e alla Scheda Tecnica per l'Interoperabilità, nonché della custodia delle credenziali dei Dipendenti delegati e dell'attivazione delle relative procedure di revoca in caso di cessazione dall'incarico o di altro evento rilevante. Eventuali ritardi, omissioni o inesattezze nella trasmissione dei presenti dati al GSE sono imputabili esclusivamente al Comune.

5. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

5.1 Le Parti si danno atto e concordano quanto segue.

i) Il Comune, nell'ambito dei procedimenti previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 190/2024, si avvarrà di SUER come Gateway di Comunicazione. A tal fine, SUER implementa Scrivanie Profilate che consentono al Dipendente delegato a) l'acquisizione delle istanze in formato standardizzato, anche tramite servizi digitali di scambio dati; b) la consultazione dei dati e dei documenti, la ricezione di notifiche sullo stato dell'istanza, nonché l'interlocuzione con i Proponenti; c) il monitoraggio complessivo delle istanze riferite agli impianti di competenza.

Ai fini del corretto utilizzo di SUER, l'Ente procedente che utilizzi la Piattaforma come Gateway di Comunicazione, come stabilito dall'art. 4 della presente Convenzione, è tenuto a individuare, uno o più Dipendenti delegati che siano responsabili, per conto dell'Ente Procedente, della gestione dei dati afferenti alle istanze presentate dai Proponenti e di competenza del Comune esistenti su SUER.

ii) Le Parti convengono in ogni caso che il GSE non è mai ad alcun titolo parte dei procedimenti amministrativi avviati dall'Ente Procedente.

iii) Il Comune procedente prende atto che l'utilizzo della Piattaforma come Gateway di Comunicazione delle istanze deve intendersi quale meccanismo di facilitazione e snellimento delle comunicazioni relative ai procedimenti autorizzatori PAS in capo all'Ente Procedente e non esime quest'ultimo dal mantenere aperti ulteriori canali di comunicazione con i Proponenti.

6. PROCEDURA DI WAY-OUT

6.1 Le Parti convengono che, qualora il Comune procedente intenda rendere operativa una propria piattaforma alternativa e cessare l'utilizzo di SUER per tale finalità, il medesimo Ente dovrà attivare un'apposita procedura di *Way-out*. A tal fine, l'Ente procedente invia apposita comunicazione al GSE, specificando se intende o meno continuare a utilizzare SUER esclusivamente quale Strumento di Aggregazione e Monitoraggio.

6.2 Le Parti concordano che, al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Ente procedente s'impegna a trattare su SUER tutte le istanze e richieste presentate sulla Piattaforma prima dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente.

7. INTEROPERABILITÀ

7.1 L'interoperabilità si realizza attraverso le interfacce applicative SUER progettate nel rispetto delle Linee Guida AgID. La sicurezza del canale è assicurata mediante l'autenticazione forte e mutua, la gestione di chiavi e le credenziali rilasciate dal GSE, la cifratura dei flussi in transito e il tracciamento delle operazioni rilevanti.

7.2 Per garantire l'equità e la stabilità del servizio, il GSE applica limiti di invocazione idonei a prevenire fenomeni di saturazione o degrado delle prestazioni.

7.3 Ogni attività svolta dal GSE nell'ambito della presente Convenzione deve intendersi limitata alla gestione tecnica della Piattaforma SUER e delle relative interfacce di interoperabilità.

8. LIVELLI DI SERVIZIO, MISURAZIONI E COMUNICAZIONI

8.1 I livelli di servizio della Piattaforma (disponibilità, tempi di risposta, ripristino, finestre di manutenzione ed incidenti) sono gestiti dal GSE, anche attraverso comunicazioni relative agli stessi, in conformità alle Linee Guida AgID.

9. GESTIONE DELLE VERSIONI E DEPRECAZIONE

9.1 Le evoluzioni di SUER e delle interfacce sono rese note mediante comunicazioni tecniche che indicano le modifiche introdotte, gli impatti e, se del caso, le azioni richieste all'Ente procedente. Le versioni nuove coesistono con le versioni precedenti per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo esigenze di sicurezza o conformità che impongano una dismissione anticipata.

9.2 La deprecazione comporta la non accettazione di nuove richieste di fruizione per la versione obsoleta; gli Enti procedenti che abbiano già attivato finalità legittime per tale versione possono tuttavia continuare a fruirne fino alla successiva archiviazione. L'infrastruttura effettua controlli periodici finalizzati ad archiviare automaticamente le versioni deprecate per le quali non sussistano più finalità attive.

9.3 Modifiche non retrocompatibili sono annunciate con un preavviso di 90 giorni, ferma restando la facoltà di intervenire senza indugio in presenza di vulnerabilità critiche. L'Ente procedente si impegna all'adeguamento dei propri connettori entro i termini comunicati, cooperando con l'Erogatore per i test e le verifiche di esito.

10. MANUTENZIONI PROGRAMMATE E URGENTI

10.1 Le manutenzioni programmate sono pianificate in orari e giornate tali da minimizzare l'impatto sulla fruizione istituzionale e sono comunicate con 15 giorni di anticipo, indicando l'intervallo temporale e gli effetti attesi.

10.2 Gli interventi urgenti, effettuati per esigenze di sicurezza ovvero di continuità del servizio, sono comunicati all'Ente procedente. Durante tali interventi, i servizi del SUER possono non trovare applicazione.

11. OBBLIGHI DELLE PARTI

11.1 Le Parti convengono che sul Comune procedente e sul GSE grava l'obbligo di:

a) operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire accessi illegittimi e non consentiti alla Piattaforma;

b) segnalare tempestivamente all'altro qualsiasi malfunzionamento della Piattaforma e ogni altro evento che possa essere anche potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento della stessa rilevato durante l'utilizzo;

c) in caso di violazione dei dati personali, di cui l'Ente procedente è titolare, procedere alla notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati della violazione in applicazione degli artt. 33 e 34 del GDPR;

d) controllare e garantire la sicurezza degli accessi, delle credenziali ad esso associate e dei sistemi da esso utilizzati per l'accesso alla Piattaforma e ai relativi servizi, nonché adottare tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e il corretto utilizzo delle credenziali da parte dei dipendenti delegati.

e) non utilizzare i dati esistenti su SUER per finalità non espressamente previste dalla presente Convenzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Ogni ulteriore utilizzo dei dati deve essere preventivamente concordato e autorizzato dalle stesse.

11.2 Il Comune procedente ha l'obbligo specifico di:

- a)* individuare all'interno della propria organizzazione gli utenti incaricati e comunicarli al GSE per l'abilitazione ad operare sulla Piattaforma SUER;
- b)* attenersi alle procedure di gestione della presente Convenzione e alle procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma SUER e all'eventuale aggiornamento delle medesime procedure;
- c)* aggiornare tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le Linee guida dell'AgID, le informazioni che lo riguardano presenti all'interno dell'IPA;
- d)* estrarre regolarmente copia dei dati afferenti ai procedimenti amministrativi di competenza esistenti sulla Piattaforma nel caso in cui SUER sia utilizzato quale Gateway di Comunicazione.

11.3 Il GSE ha l'obbligo di:

- a)* rendere disponibile all'Ente procedente i servizi digitali di interoperabilità;
- b)* garantire il corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla disciplina vigente;
- c)* garantire la sicurezza e la conformità normativa e governance della piattaforma.

Per le attività della Piattaforma, il GSE può avvalersi dell'assistenza e del necessario supporto tecnico di terzi, previa comunicazione all'Ente.

12. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

12.1 Fermo quanto previsto dai T&C SUER, le Parti danno atto che il Comune manleva il GSE, i suoi amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i delegati da qualsiasi pretesa, danno, costo o sanzione derivanti da: (i) mancato o tardivo aggiornamento dei Contatti Ufficiali e/o dei Dipendenti Delegati; (ii) accessi o operazioni effettuate da Dipendenti delegati non più titolati e non tempestivamente comunicati dall'Ente procedente; (iii) contenuti, documenti o dati caricati/pubblicati nell'area Riservata o Pubblica di SUER dall'Ente procedente o dai suoi Dipendenti delegati; (iv) violazioni della normativa direttamente applicabile imputabili all'Ente Procedente (inclusa la disciplina in materia di trasparenza e durata del procedimento amministrativo, accesso agli atti, protezione dei dati personali e sicurezza informatica).

12.2 Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative nel frattempo intervenute, la sospensione temporanea del servizio, il Comune procedente e il GSE valuteranno di comune accordo eventuali modalità alternative di trasmissione dei dati.

12.3 Le Parti concordano e si danno atto che il GSE non assume alcuna responsabilità per la pubblicazione o la divulgazione nella/dalla Piattaforma di dati o documenti effettuata dall'Ente procedente o dai suoi Dipendenti Delegati, ivi inclusi quelli provenienti da altri Comuni o amministrazioni coinvolte nel procedimento nei diversi casi previsti all'art. 8 del citato D.lgs. 190/2024, né per il riuso o l'ulteriore circolazione dei dati che sia imputabile all'Ente procedente o a terzi.

12.4 Le Parti concordano e si danno atto che il GSE non risponde di danni, diretti o indiretti, che possano derivare dal mancato funzionamento di SUER dovuto a interventi urgenti di sicurezza o eventi di forza maggiore, come meglio disciplinato nei T&C SUER.

12.5 Il Comune riconosce che il mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 4 comporta l'assunzione da parte del Comune dei rischi e delle responsabilità connessi a utilizzi non autorizzati e/o non aggiornati degli account dei Dipendenti delegati.

13. RISERVATEZZA

13.1 Per l'intera durata della presente Convenzione e per un periodo di tre (3) anni successivo alla sua cessazione, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi, in qualsiasi forma, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le Informazioni Riservate acquisite in conseguenza o in connessione con la presente Convenzione.

13.2 Ai fini del presente articolo, per "Informazioni Riservate" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza relative alla SUER, alle sue architetture, interfacce, manuali e flussi operativi; (b) documentazione tecnica, specifiche e materiali di integrazione, inclusi, ove rilevanti, i materiali relativi alle API; (c) informazioni operative, commerciali o economiche afferenti ai servizi resi dal GSE connessi a SUER; (d) dati, atti e documenti non pubblici inerenti ai procedimenti trattati dall'Ente Procedente; (e) ogni altro dato o documento non pubblico di natura confidenziale, incluso il know-how, i piani di sviluppo, gli schemi organizzativi e le *policy* interne..

13.3 Non costituiscono Informazioni Riservate quelle che: (a) siano o divengano di pubblico dominio senza violazione della presente Convenzione; (b) siano ottenute in buona fede da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza; (c) debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti, norme in materia di trasparenza o accesso agli atti, ordini di autorità o provvedimenti giudiziari, fermo restando l'obbligo della Parte destinataria – ove consentito – di informare tempestivamente l'altra Parte ai fini della migliore tutela delle rispettive posizioni.

13.4 L'accesso alle Informazioni Riservate è consentito esclusivamente al personale, ai collaboratori o ai consulenti della Parte ricevente che ne abbiano necessità per l'esecuzione della presente Convenzione e che siano vincolati da obblighi di riservatezza di contenuto almeno equivalente a quelli qui previsti. La Parte ricevente risponde dell'operato di tali soggetti come del proprio.

13.5 Le Parti si danno atto che (i) la gestione delle istanze di trasparenza e di accesso agli atti relative ai procedimenti di competenza resta in capo all'Ente Procedente; (ii) la pubblicazione o divulgazione nell'Area Privata o Pubblica di dati o documenti effettuata dall'Ente Procedente o dai suoi Dipendenti delegati non comporta responsabilità in capo al GSE.

13.6 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione, fermo restando l'operatività delle previsioni di cui all'art. 12.

13.7 L'Ente procedente e il GSE adottano misure tecniche e organizzative adeguate, in linea con le Linee Guida AgID e con i T&C SUER, per proteggere le Informazioni Riservate da accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzati, inclusi – ove applicabili – presidi di autenticazione, di autorizzazione, di cifratura e di *logging*.

14. PROPRIETA' INTELLETTUALE E LICENZA D'USO

14.1 Il GSE concede al Comune un diritto di accesso ed utilizzo della Piattaforma, limitato al tempo di vigenza della Convenzione e allo stretto espletamento delle funzioni istituzionali e procedurali dell'Ente procedente, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle presenti pattuizioni. La licenza non attribuisce al Comune alcun diritto ulteriore sul software o sui contenuti della Piattaforma.

14.2 La Piattaforma è comprensiva di software (codici sorgente e oggetto), di interfacce, di specifiche e di guide d'integrazione, di manuali, di documentazione tecnica e funzionale, di modelli e schemi dati, di architetture, di configurazioni, di pagine e di contenuti del portale di banche dati nonché di nomi a dominio, di loghi, di marchi e di segni distintivi SUER/GSE che sono opera protetta. Tutti i diritti patrimoniali restano in capo al GSE. È vietata ogni forma di *reverse engineering*, decompilazione, disassemblaggio, elusione di misure di sicurezza, riproduzione, modificazione, distribuzione, creazione di opere derivate o sfruttamento oltre l'uso consentito dalla presente Convenzione e dalla legge. Nessuna clausola comporta cessione o licenza implicita di diritti ulteriori.

14.3 La Piattaforma opera sotto il marchio "SUER", nulla nella presente Convenzione può essere interpretato come concessione espressa o implicita, per fatti concludenti o altrimenti di licenze d'uso di marchi, loghi o segni distintivi di SUER. È vietato qualsivoglia uso dei segni distintivi di SUER.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Le Parti si danno atto che, conformemente a quanto stabilito all'art. 2, comma 5, del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE, in qualità di gestore della Piattaforma, agisce unicamente quale Responsabile delegato al trattamento dei dati secondo le modalità previste dal relativo atto di nomina allegato alla presente Convenzione.

15.2 Tutti i dati (in genere di natura identificativa dei soggetti istanti, tecnica e amministrativa) che verranno caricati o resi disponibili sulla piattaforma SUER da parte del Comune o, per suo conto, da parte del Dipendente delegato, saranno trattati dal GSE conformemente alle politiche di trattamento dell'Ente procedente, e in ogni caso in osservanza del Regolamento europeo n. 679 del 2016 e del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato e integrato dal D. lgs. n. 101 del 2018.

15.3 I dati personali sono trattati, per le finalità indicate dal Decreto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e vengono raccolti e conservati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

15.4 Il Comune si impegna a comunicare al GSE per il tramite della casella pec del RPD del GSE (rpd@pec.gse.it), ove necessario, tutte le richieste degli interessati al trattamento

relativamente ai propri dati, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle aventi a oggetto le istanze di accesso, le richieste di rettifica o aggiornamento, il diritto all'oblio, le richieste di limitazione o opposizione al trattamento. Il GSE, ricevuta la richiesta, provvede ai conseguenti adempimenti e, se del caso, alla disabilitazione/aggiornamento dell'utenza su SUER, dandone poi comunicazione Comune precedente. .

15.5 In caso di violazione dei dati personali l'Ente precedente effettuerà le notifiche di legge alle competenti Autorità in conformità alle norme di riferimento.

16. CYBERSICUREZZA

16.1 Il GSE, in qualità di soggetto rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2") e del D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 ("Decreto NIS"), dichiara di avere intrapreso il percorso di adeguamento alle prescrizioni della suddetta normativa al fine di assicurare un livello elevato e omogeneo di sicurezza informatica.

16.2 Il Comune prende atto che l'adozione di cautele e presidi tecnici/organizzativi idonei a prevenire, ridurre e gestire il rischio informatico costituisce condizione essenziale per l'accesso e l'utilizzo di SUER e dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere intrapreso un percorso di adeguamento alle prescrizioni contenute in NIS2 e relativo Decreto di recepimento, ove applicabili.

16.3 Il GSE si riserva la facoltà di richiedere informazioni e realizzare verifiche nei confronti dell'Ente precedente in ordine al rispetto della normativa di sicurezza informatica e al grado di adeguamento agli obblighi NIS2, anche ai fini della gestione del rischio operativo e della sicurezza della catena di fornitura (*supply chain security*). Le attività di verifica saranno svolte nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.

17. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

17.1 GSE potrà sospendere o risolvere, previo avviso da inoltrare alla PEC di riferimento, gli accessi dei Dipendenti delegati in caso di gravi violazioni dei T&C SUER o dei presenti obblighi, inclusa la reiterata mancata comunicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 4.

18. COMUNICAZIONI

18.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 15.4, le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) per GSE: [gsespa@pec.gse.it]

(b) per il Comune: _____

19. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

19.1 È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di cedere, in tutto o in parte e a qualunque titolo, la presente Convenzione.

20. RECESSO

20.1 Il Comune può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare via PEC al GSE. Il GSE può recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inoltrare all'indirizzo PEC di riferimento per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative o normative. Restano fermi gli effetti delle attività già eseguite e le obbligazioni di riservatezza e manleva.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

21.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge in favore della giurisdizione amministrativa.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non incide sulla validità del resto della Convenzione; le Parti si impegnano a sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide e quanto più possibile equivalenti.

22.2 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti salvo quanto espressamente previsto; eventuali prestazioni tecniche aggiuntive saranno oggetto di separati accordi.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Luogo e data: _____

Per il GSE

Per il Comune di _____

il legale rappresentante *pro tempore* _____

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

L'Ente Comune di _____, in qualità di Titolare del trattamento che esercita per quanto di competenza le funzioni in materia di autorizzazioni degli impianti di cui al D.lgs. n. 190 del 2024 e di cui alle specifiche leggi regionali _____;

- visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e, in particolare, l'articolo 19, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita una piattaforma unica digitale cd. SUER per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4 comma 2 d.lgs. n. 28/2011, oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190;
- visto il Decreto MASE 23 ottobre 2024, n. 368 che formalizza e prevede l'istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- visto in particolare l'art. 2, comma 5 del citato decreto **ove si prevede che** *"Il titolare del trattamento dei dati presenti nelle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è l'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione. In qualità di soggetto gestore della Piattaforma Suer, il Gse è il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato. I rapporti tra i già menzionati soggetti sono regolati in base alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali"*;
- visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016, nonché la Decisione di Esecuzione UE 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;
- considerato che GSE per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla tutela dei dati personali e alla sicurezza dei propri sistemi informativi;
- considerato che GSE effettua il trattamento dei dati e delle informazioni acquisite in forza del citato decreto in conformità al GDPR e alla vigente disciplina nazionale di riferimento impegnandosi, altresì, ad attenersi ai vincoli rinvenienti dalle clausole delle Convenzioni e del documento T&C, oltre che da eventuali indicazioni provenienti dal/i Titolare/i del trattamento, il quale

- vigilerà sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
- considerato che il GSE ha quindi provveduto a realizzare la piattaforma di cui sopra e che lo stesso fornisce un supporto operativo all'Ente in epigrafe indicato;
- preso atto che l'articolo 4, n. 7 del GDPR definisce il Titolare del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che l'art. 4, n. 8 del medesimo GDPR definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

Tutto ciò visto e considerato, l'Ente Comune di _____

NOMINA

con efficacia dalla data di sottoscrizione della Convenzione _____, la società GSE S.p.A. quale **Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di supporto operativo e di gestione della piattaforma SUER.**

La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal GSE che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma. Il/i Titolare/i del trattamento dei dati nelle istanze di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011, oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, è/sono l'Ente/gli Enti competente/i per quanto di competenza in materia di autorizzazioni degli impianti di cui al D.lgs. n. 190 del 2024 e di cui alle specifiche leggi regionali di riferimento.

Il Responsabile del trattamento, con la presente nomina, accetta di svolgere l'attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

Il Responsabile del trattamento dei dati è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dati personali e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento, a sua volta, si impegna ad impartire per iscritto ai propri dipendenti "autorizzati al trattamento" istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Il Titolare del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dati (RPD) il Responsabile della protezione dati dell'Ente Comune di _____, dott./dott.ssa _____, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: _____

Il Responsabile del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dei

Dati (RPD), l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

Le parti, come sopra individuate e consapevoli delle reciproche responsabilità, convengono e stipulano quanto segue.

1. Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del Considerando n. 81 e dell'articolo 28 del GDPR, la gestione della piattaforma avviene per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 368 per conto dell'Ente Titolare del trattamento.

In virtù di ciò, il Responsabile dà atto di presentare garanzie adeguate delle proprie misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. A tale scopo, il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del GDPR, di aver già adottato un sistema organizzativo *privacy compliant* nonché misure di sicurezza fisica e logica adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, come descritte nel documento intitolato "Misure di sicurezza per la piattaforma SUER ai sensi del GDPR" che costituisce parte integrante della presente nomina.

2. Tipologia di dati personali e categorie di interessati

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, il Responsabile del trattamento tratterà per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati nell'ambito della interoperabilità tra piattaforme:

- dati personali comuni e di riconoscimento di persone fisiche;
- dati di contatto;
- dati fiscali e amministrativi presenti nelle istanze e nella documentazione a corredo;
- dati tecnici e amministrativi di impianti e immobili, ivi comprese le visure e le relazioni tecniche;
- dati identificativi delle imprese (titolari di ditte individuali, soci di società di persone, legali rappresentanti in caso di società di capitali).

I predetti dati personali sono trattati dal GSE esclusivamente ai fini dell'operabilità e funzionamento della piattaforma, senza alcuna diretta attività di monitoraggio sui procedimenti amministrativi e sugli esiti degli stessi. Ove dovesse occorrerne a tal fine l'utilizzo, sarà cura del GSE chiedere l'autorizzazione ai Titolari.

3. Sub-Responsabile

Per l'esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale dal Titolare a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR e della vigente normativa nazionale di riferimento.

Il Responsabile è autorizzato dal/i Titolare/i a nominare o sostituire Sub-responsabili, ma ha l'obbligo di informare gli stessi Titolari e di tenere a disposizione la documentazione contrattuale nei confronti di questi ultimi. Il Titolare potrà sollevare

eccezioni riguardo alla scelta del subfornitore, da comunicarsi per iscritto al GSE, solo se motivate da fatti ed evidenze gravi e in ogni caso senza che le eccezioni sollevate compromettano nel frattempo il servizio prestato dal GSE verso gli altri Titolari. Ove il GSE riscontri la ragionevolezza delle eccezioni sollevate potrà in essere quanto possibile per gli adeguamenti del caso.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che quest'ultimo dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con un fornitore Sub-Responsabile, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore medesimo non contrastino con le indicazioni ricevute dal Titolare.

Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla privacy by default e by design.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

4. Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

La durata del trattamento è prevista fino al completamento dell'incarico conferito dal Titolare.

I dati trattati, elencati al precedente art. 2 del presente atto, saranno utilizzati, da parte di GSE, per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal decreto ministeriale di riferimento e nel presente atto.

5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile, in particolare, si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali esclusivamente per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 368;
- b) garantisca l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicuri, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza conformi alla presente Nomina;

- c) organizzi le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'attività;
- d) proceda alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, curando l'applicazione di tutte le prescrizioni recate nel citato provvedimento;
- e) non tratti i dati personali oggetto dell'Attività per ulteriori finalità;
- f) si obblighi ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza (di seguito "**Misure**") che – ai sensi dell'art. 32 del GDPR siano adeguate ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare, compatibilmente con il quadro normativo, economico e di contesto che lo caratterizza. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, proprie verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di sicurezza richieste.
- g) collabori ove necessario con l'Ente in merito ai riscontri alle eventuali richieste dei Soggetti Interessati che siano pervenuti all'Ente/agli Enti nell'ambito dell'esercizio dei diritti degli interessati, nonché provveda entro 5 giorni lavorativi, a inoltrare le istanze eventualmente pervenute sulla casella RPD del GSE dagli utenti legate all'esercizio dei diritti dandone contestualmente comunicazione ai Soggetti interessati;
- h) assista il/i Titolare/i del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 35 del GDPR, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (articolo 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (Data Breach di cui all'articolo 33), alla comunicazione di una grave violazione dei dati personali all'interessato (Data Breach di cui all'articolo 34), nonché all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex articolo 35);
- i) comunichi al/ai Titolare/i, senza ingiustificato ritardo, se si sia verificato un Data breach, anche presso i propri Sub-responsabili, adottando, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente, dandone atto al Titolare;
- j) avvisi immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle comunicazioni all'indirizzo PEC _____;
- k) su indicazione del Titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi della Piattaforma;
- l) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di verifica richieste dal Titolare del trattamento o

da un altro soggetto da questi incaricato, previo avviso di almeno 5 gg lavorativi.

6. Trasferimento di dati personali extra-UE

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea. Per questi motivi, il Responsabile del trattamento dovrà assicurare il mantenimento della gestione dei dati processati su infrastrutture data center cloud localizzate nel territorio UE, compresi i servizi di backup e di *Disaster recovery*.

7. Registro del trattamento

In ottemperanza all'articolo 30 del GDPR, il Responsabile comunica di tenere un Registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (RPD);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

8. Principi generali

Il Responsabile garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR nell'espletamento del trattamento dei dati personali.

Per l'Ente, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione

Per GSE, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ANNESSO - Misure di sicurezza per la piattaforma SUER ai sensi del GDPR

1. Ambito del documento

Premesso che il GSE rientra nell'ambito applicativo della Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS2) e rispetta le prescrizioni previste dal D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 applicabili *ratione temporis*, il presente documento descrive le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dal GSE per la protezione dei dati personali trattati attraverso la piattaforma SUER, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

2. Misure organizzative

Il GSE adotta misure organizzative idonee a garantire che il trattamento dei dati personali tramite la piattaforma SUER sia effettuato da soggetti autorizzati e nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità. Gli accessi ai sistemi sono regolati da processi di autorizzazione formale e da una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità. Qualora soggetti esterni siano coinvolti in attività che comportano il trattamento di dati personali, essi sono designati nel rispetto della normativa vigente.

Il GSE promuove inoltre attività periodiche di formazione e sensibilizzazione del personale sui temi della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica.

3. Controllo degli accessi

L'accesso ai dati personali trattati tramite la piattaforma SUER è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati, secondo il principio del minimo privilegio. Sono adottate misure per la gestione delle credenziali, la segregazione dei ruoli e la protezione degli accessi anche mediante meccanismi di autenticazione a più fattori, con particolare riferimento alla gestione e al controllo delle utenze con privilegi elevati.

4. Sicurezza dei dati

Sono adottate misure idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati dalla piattaforma SUER, sia durante la trasmissione sia durante la conservazione. I dati sono protetti mediante tecniche di cifratura e attraverso controlli di sicurezza applicativi e infrastrutturali, nonché mediante attività di mantenimento in sicurezza delle componenti tecnologiche a supporto della piattaforma.

5. Tracciamento e monitoraggio

Le attività di accesso e utilizzo dei sistemi SUER sono oggetto di tracciamento al fine di consentire la rilevazione di eventi anomali e il supporto alle attività di sicurezza. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente per finalità di sicurezza e nel rispetto dei principi di proporzionalità.

6. Gestione degli incidenti e delle violazioni dei dati personali

Il GSE ha definito procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali che possono coinvolgere la piattaforma SUER. Tali procedure disciplinano le modalità di rilevazione, analisi e gestione degli eventi, nonché il supporto agli adempimenti previsti dal GDPR.

7. Disponibilità dei dati e continuità del servizio

La piattaforma SUER è ospitata su datacenter localizzati sul territorio italiano. Il GSE adotta misure organizzative e tecniche volte a garantire la disponibilità dei dati personali e la continuità dei servizi della piattaforma, anche in caso di eventi incidentali. Tali misure includono soluzioni di ridondanza, backup e la predisposizione di ambienti di ripristino, idonee a garantire la resilienza dei sistemi e il ripristino tempestivo dei dati e dei servizi.

8. Cancellazione dei dati

In caso di cessazione del trattamento o dismissione dei sistemi, il GSE assicura che i dati personali trattati tramite la piattaforma SUER siano cancellati o resi irreversibilmente non disponibili mediante procedure idonee a prevenire il recupero non autorizzato delle informazioni.

9. Verifica dell'efficacia delle misure

Le misure di sicurezza adottate per la piattaforma SUER sono oggetto di verifica periodica, anche in relazione all'evoluzione del contesto tecnologico, al fine di garantirne nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia rispetto alle finalità di protezione dei dati personali.

CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA'
DELLA PIATTAFORMA SUER – ALL. 1 – SCHEDA DI ABILITAZIONE E
CONTATTI UFFICIALI

Il Comune di _____, con sede in _____, C.F. _____, in persona del Sig. _____ legale rappresentante *pro tempore* (di seguito il “Comune” o “Comune procedente”).

Dichiara

- 1) L'Ente procedente *DISPONE/NON DISPONE* di una “Piattaforma Alternativa”;
- 2) [completa solo se l'Ente procedente *DISPONE* di una *Piattaforma Alternativa*] La Piattaforma Alternativa è identificata mediante il presente URL: _____;
- 3) I Dipendenti delegati all'utilizzo della Piattaforma SUER sono individuati nei seguenti:

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>E-mail</i>	<i>Telefono</i>	<i>Ente</i>	<i>Codice fiscale</i>

- 4) I Contatti Ufficiali sono individuati nei seguenti:

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>E-mail</i>	<i>Telefono</i>	<i>Ente</i>

- 5) La PEC di riferimento per l'Ente Procedente è la seguente: _____;
- 6) Il Comune prende atto che la comunicazione in merito alle modifiche relative alle competenze degli Uffici e dei relativi dipendenti, va inviata a mezzo PEC, all'indirizzo gsespa@pec.gse.it.